

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 12 febbraio 2021

Definizione dell'elenco dei Paesi particolarmente poveri per l'anno accademico 2021/2022. (Decreto n. 156/2021). (21A01385)

(GU n.61 del 12-3-2021)

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2020, con il quale il prof. Gaetano Manfredi e' stato nominato Ministro dell'universita' e della ricerca;

Visto l'art. 39 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto l'art. 46, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, relativo al «Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, recante «Disposizioni per l'uniformita' del trattamento sul diritto agli studi universitari», (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001) e in particolare l'art. 13, comma 5, in forza del quale «con decreto del Ministro, emanato d'intesa con il Ministro degli affari esteri», e' definito annualmente l'elenco dei Paesi particolarmente poveri, «in relazione anche alla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano», ai fini della valutazione della condizione economica degli studenti stranieri provenienti dai predetti Paesi;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante la «Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6» e, in particolare, l'art. 4, comma 4, e

l'art. 8, comma 5;

Acquisita l'intesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, come da nota del 29 gennaio 2021, prot. MAE00127362021-01-29, con la quale il medesimo Ministero - Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo - Ufficio II ha trasmesso al Ministero dell'universita' e della ricerca l'elenco dei Paesi beneficiari di aiuto pubblico allo sviluppo valido per l'anno 2021;

Decreta:

Art. 1

1. Per l'anno accademico 2021/2022, sono da intendere particolarmente poveri e in via di sviluppo i Paesi di cui al seguente elenco:

Afghanistan
Bangladesh
Benin
Bhutan
Burkina Faso
Burundi
Cambodia
Central African Republic
Chad
Comoros
Democratic People's Republic of Corea
Democratic Republic of the Congo
Djibouti
Eritrea
Ethiopia
Gambia
Guinea
Guinea-Bissau
Haiti
Kiribati
Lao People's Democratic Republic
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Mali

Mauritania	
+-----+	+-----+
Mozambique	
+-----+	+-----+
Myanmar	
+-----+	+-----+
Nepal	
+-----+	+-----+
Niger	
+-----+	+-----+
Rwanda	
+-----+	+-----+
Sao Tome and Principe	
+-----+	+-----+
Senegal	
+-----+	+-----+
Sierra Leone	
+-----+	+-----+
Solomon Islands	
+-----+	+-----+
Somalia	
+-----+	+-----+
South Sudan	
+-----+	+-----+
Sudan	
+-----+	+-----+
Tanzania	
+-----+	+-----+
Timor-Leste	
+-----+	+-----+
Togo	
+-----+	+-----+
Tuvalu	
+-----+	+-----+
Uganda	
+-----+	+-----+
Yemen	
+-----+	+-----+
Zambia	
+-----+	+-----+
Zimbabwe	
+-----+	+-----+

2. Ai fini della valutazione della condizione economica degli studenti provenienti dai Paesi innanzi indicati, gli organismi regionali di gestione e le universita', per l'erogazione dei rispettivi interventi, applicano le disposizioni di cui all'art. 13, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, citato nelle premesse.

Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2021

Il Ministro: Manfredi

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 341